

OGGETTO: Nuova patente introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili.

Gent.mo Cliente,

con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la **richiesta e la validità della nuova patente a crediti introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili. In vigore dall'1 ottobre 2024**, la patente viene richiesta tramite una procedura telematica che sarà resa disponibile sul portale istituzionale. Vediamo quali sono i requisiti minimi per poter operare e i criteri per l'incremento e il decremento dei crediti.

Si conferma all'1 ottobre 2024 la decorrenza dell'obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024).

Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2024: si tratta del decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con cui il Ministero del Lavoro introduce il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti.

N.B. L'obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri (anche le imprese individuali senza lavoratori dipendenti).

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Requisiti per il rilascio

La patente è rilasciata su domanda dell'azienda, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

- a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
- b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
- d – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- e – possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
- f – avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Imprese extra UE

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.

Contenuto della patente

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:

- le pubbliche amministrazioni
- i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- il responsabile dei lavori
- i coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.

N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

Riconoscimento dei crediti

Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.;



A) fino a 10 crediti (**per storicità dell'azienda**)

- Fino a 5 anni: 0 punti
- Da 5 a 10 anni: 3 punti
- Da 11 a 15 anni: 5 punti
- Da 16 a 20 anni: 8 punti
- Oltre 20 anni: 10 punti

L'attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:

B) fino a 30 crediti attribuibili per **attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, tra cui:

- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.

C) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

D) un credito **ogni 2 anni di attività** senza contestazione di violazioni.

Decurtazione dei punti

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

- decurtazione di 20 crediti in caso di **infortunio mortale** di un lavoratore dipendente dell'impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell'impresa che comporti **un'assoluta inabilità permanente al lavoro**, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 10 crediti: **malattia professionale** di un lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:

- la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza

Sospensione dell'attività

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di

salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del **provvedimento di sospensione cautelare**, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In caso di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione, la sospensione dell'attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

Le responsabilità del committente

Un aspetto da non trascurare è la **responsabilità dei committenti**.

Se è vero che professionisti come i progettisti sono esclusi dall'obbligo di possesso della patente, è pur vero che **rimane a carico dei committenti, ma anche del direttore dei lavori, verificare che l'impresa operante in cantiere abbia i requisiti richiesti dalla normativa e che quindi abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi e che abbia almeno 15 punti per potere operare.**

Un onere che discende dal concetto di "committente di un'opera edile" che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, è soggetto **dotato di potere decisionale e di spesa** per conto del quale un'opera viene realizzata da parte di imprese o lavoratori autonomi (e quindi dei soggetti con obbligo di patente)

Considerato che il committente è responsabile nella scelta dell'appaltatore è indispensabile che, per evitare eventuali conseguenze legate a violazioni della normativa sulla sicurezza o a infortuni in cantiere, anche questo soggetto verifichi che l'impresa e i lavoratori scelti siano in possesso della patente.

Si consideri che -semplificando- è committente "quel soggetto" per conto del quale viene realizzata l'intera opera ovvero il proprietario o l'amministratore che decide di realizzare o ripristinare un'opera edile (Il committente può essere un Privato, un imprenditore, una società, ecc. ecc.).

Pertanto, i committenti per evitare situazioni critiche nell'ambito della sicurezza del lavoro, ma anche altre ripercussioni indirette quali problematiche fiscali (ad esempio il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali) dovranno organizzarsi per operare le verifiche richieste e conservare prova documentata delle stesse.

SANZIONI PER IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI CHE AFFIDA LAVORI A DITTA SENZA PATENTE

Il committente o il responsabile dei lavori che affida lavori a impresa e/o lavoratore autonomo senza la Patente oppure con punteggio inferiore a 15 crediti risponde con una sanzione da 711,92 € a 2.562,91 €.

ATTENZIONE – Al di là della sanzione (di modesto importo), laddove si verificasse un infortunio sul lavoro ad un lavoratore di ditta sprovvista della Patente, il committente potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni cagionati al lavoratore conseguenti all'infortunio per responsabilità conseguente alla mancata verifica dei requisiti tecnico-professionali della ditta (c.d. culpa in eligendo).

SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI SPROVVISTI DELLA PATENTE

Nel caso di mancanza della Patente oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6 mila €.

Cordialmente

Studio Duò e Associati